

All. "A" all'atto n. 10.003 di rep. e n. 4974 di racc.

-----  
S T A T U T O  
della "CAMERA CIVILE DI VICENZA"  
-----

Art. 1) E' costituita nel Circondario del Tribunale di Vicenza, quale libera associazione senza fini di lucro, la  
"CAMERA CIVILE DI VICENZA".

Art. 2) L'Associazione ha lo scopo di:

- a) - promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della Giustizia Civile;
  - assumere ogni iniziativa idonea a far conoscere il servizio della Giustizia Civile, la funzione che vi svolge il difensore, le modalità ed i costi di tale funzione, le proposte per migliorare il servizio medesimo;
  - mantenere alto il prestigio degli operatori della Giustizia Civile;
  - diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale nei rapporti con i colleghi, i magistrati e le parti;
  - b) - rappresentare a livello locale e nazionale gli iscritti alla Camera Civile di Vicenza nei rapporti con gli organi di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, i rappresentanti di pubblici poteri, l'Ordine Giudiziario, anche per proposte e iniziative nell'interesse della categoria forense;
  - c) - promuovere iniziative utili per l'attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e quant'altro ritenuto utile;
  - d) - promuovere le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità e l'aggiornamento e la preparazione professionale;
  - e) - tenere i rapporti con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, con le associazioni forensi, le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti di pubblici poteri nell'interesse del miglior funzionamento della Giustizia Civile.
- Art. 3) La Camera Civile è composta da soci, maggiori di età, suddivisi in fondatori, ordinari ed onorari con pari diritto di voto:
- a) sono soci fondatori gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Vicenza sottoscrittori originari del presente statuto, come individuati nell'atto di costituzione dalla associazione;
  - b) sono soci ordinari gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Vicenza che svolgono attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile;
  - c) sono soci onorari i giuristi, avvocati e non, anche non iscritti all'Ordine degli Avvocati, che il Consiglio Direttivo ritenga di ammettere all'associazione per i loro particolari

meriti; i soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote di iscrizione.

Possano far parte dell'Associazione ed essere soci ordinari anche i praticanti Avvocati abilitati al patrocinio iscritti al Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

**Art. 4)** L'Associazione ha sede in **VICENZA**, presso lo studio del Presidente pro tempore.

**Art. 5)** Le domande di ammissione all'associazione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e devono essere corredate dalla firme di presentazione di almeno due soci ordinari.

Il richiedente deve dare atto di esercitare la professione e deve dichiarare l'esistenza di eventuali condanne penali e patteggiamenti, per delitti non colposi, e delle sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio.

A nessun socio è consentito esprimere attraverso i mezzi di comunicazione di massa personali opinioni riferendole all'associazione o esprimersi in forma personale per l'associazione.

**Art. 6)** La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- esclusione;
- decadenza;
- cessazione di diritto.

**Art. 7)** Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed avranno effetto dalla loro ricezione da parte del Consiglio Direttivo; il socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento della quota sociale fino a quest'ultima data.

**Art. 8)** E' escluso dall'associazione il socio che non rispetta le norme e gli scopi del presente statuto o, comunque, non tiene nell'esercizio della professione un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro.

E' altresì escluso il socio che venga radiato dall'Albo degli Avvocati..

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto al socio escluso, previa contestazione degli addebiti.

**Art. 9)** E' dichiarato decaduto il socio che, in mora nel pagamento della quota annuale, non provveda al versamento nel termine fissato dal Consiglio Direttivo con formale sollecito.

**Art. 10)** Il socio cessa di diritto dall'appartenenza all'associazione in caso di sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti.

**Art. 11)** I provvedimenti di esclusione e declaratori della decadenza, pronunciati dal Consiglio Direttivo, possono essere impugnati, dai soci interessati entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, davanti al Collegio dei Probiviri.

**Art. 12)** Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Probiviri.

**Art. 13) L'Assemblea, quale organo sovrano:**

- a) approva l'operato del Consiglio Direttivo,
- b) delinea il programma di massima dell'attività della Camera Civile,
- c) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proibiviri,
- d) approva, annualmente il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

**Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile, in seduta ordinaria, per l'approvazione del rendiconto.**

La convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo postale, telefax o posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo e l'ora di convocazione e gli argomenti da trattare.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea dovrà essere compreso nel circondario del Tribunale di Vicenza.

L'Assemblea potrà essere convocata, altresì, dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento della quota.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti; in seconda convocazione, che non potrà tenersi prima del decorso di 24 (ventiquattro) ore dall'ora fissata per la prima convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea e ne regola lo svolgimento.

L'Assemblea può nominare di volta in volta un segretario tra i soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci iscritti.

Non potranno partecipare all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento della quota annuale.

Ciascun socio è portatore di un solo voto, ma potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro socio; sono consentite fino a cinque deleghe per ciascun socio.

**Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio fra i soci fondatori ed i soci ordinari.**

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque o più componenti, potrà essere eletto un Vice presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato con qualsiasi mezzo di comunicazione dal Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei suoi componenti

il Consiglio Direttivo provvederà a nominare per cooptazione un nuovo consigliere, che resta in carica fino alla prima assemblea annuale, successiva, per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario del Consiglio redige e conserva il libro verbali.

Il Tesoriere amministra e custodisce i beni dell'associazione e presenta al Consiglio la bozza di rendiconto annuale almeno 15 giorni prima della riunione fissata per il suo esame e redazione.

**Art. 16) Il Consiglio Direttivo:**

- a) dispone, a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto, l'ammissione dei soci, delibera la loro esclusione e ne dichiara la decadenza;
- b) provvede all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare della quota annuale di iscrizione a carico dei soci;
- c) attua il programma di massima delle attività deliberate dall'Assemblea;
- d) delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi dell'Associazione, anche deliberando l'adesione a forme di coordinamento e partecipazione, associativa e/o federativa, con altre Camere Civili territoriali e con l'associazione, denominata Unione Nazionale delle Camere Civili, o con altra Associazione, pure rappresentativa a livello nazionale degli avvocati civilisti italiani, i cui statuti siano compatibili con il presente e le finalità dell'Associazione;
- e) redige il rendiconto economico finanziario civilistico da proporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- f) dispone la nomina dei soci onorari;
- g) autorizza il Presidente ad aprire depositi e conti correnti bancari o postali con firma disgiunta anche del Tesoriere;
- h) dispone idonee forme di pubblicità, anche mediante affissione in locali aperti al pubblico o con pubblicazione su siti internet o con altre forme, per i rendiconti annuali, approvati dall'assemblea, le delibere assembleari e le loro convocazioni.

**Art. 17) Il Presidente** ha la legale rappresentanza della Camera Civile.

**Art. 18)** In caso di impedimento o di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Segretario o, se nominato, dal Vicepresidente.

**Art. 19)** Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali durano in carica tre anni.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra i soci

e nomina, nella prima riunione, al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei probiviri decide, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, sulle controversie insorte all'interno dell'associazione con decisione inappellabile.

Il Collegio, per non più di una volta, può prorogare il termine di non oltre trenta giorni con decisione unanime dei suoi componenti.

In ogni caso, prima di decidere il Collegio deve porre gli interessati in condizione di essere sentiti personalmente.

**Art. 20)** Tutti i membri dei singoli organi statutari sono rieleggibili.

**Art. 21)** Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Camera Civile di Vicenza costituisce ente associativo non commerciale, ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e successive loro modificazioni.

**Art. 22)** Il patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni ed eredità elargite per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altra entrata a qualsiasi titolo legittimamente pervenuta.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art. 23)**

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 24)** In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad una o più associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle della presente associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3) comma 190 Legge 23.12.1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

F.to ANDREA GIACOMELLI

F.to ANDREA MARTINI NOTAIO

(L.S.)